



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

L'anno duemilasedici, addì **14 giugno** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 0042117 del 9 giugno 2016, nell'Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno, come integrato con successiva nota rettorale prot. n. 0043173 del 13 giugno 2016:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio ed i componenti del Senato Accademico: prof. Stefano Biagioni, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide Antonio Ragozzino (entra alle ore 16.21), prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Giorgio Graziani, prof. Stefano Catucci, prof. Giuseppe Piras, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo, prof. Alessandro Saggioro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof. Felice Cerreto, prof. Giorgio De Toma, prof.ssa Susanna Morano, prof. Marco Biffoni, prof. Giuseppe Santoro Passarelli (entra alle ore 18.05), prof. Augusto D'Angelo, prof. Mauro Rota, Rappresentanti del personale: Pietro Maioli, Beniamino Altezza, Roberto Ligia, Tiziana Germani (entra alle ore 16.13), Carlo D'Addio e i Rappresentanti degli studenti: Alessio Folchi, Maria Giacinta Bianchi, Alessandro Cofone, Matteo Catananti, Francesco Mosca, Tiziano Pergolizzi.

Assistono: il Direttore Generale Vicario, dott.ssa Simonetta Ranalli, che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Paolo Ridola, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Anna Maria Giovenale, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo Nesi, prof. Stefano Pietro Luigi Asperti, prof. prof. Cristiano Violani, prof. Sebastiano Filetti, prof. Vincenzo Vullo, prof. Paolo Teofilatto e i Prorettori: Teodoro Valente, Bruno Botta e Gianni Orlandi.

Assenti giustificati: Pro Rettore Vicario prof. Masiani.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



Senato
Accademico

Seduta del

Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche – proposta di modifica degli artt. 7 e seguenti

Il Presidente rappresenta la necessità di procedere all'adeguamento del Capo II – artt. 7 e seguenti del Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche con particolare riferimento al regime dell'incompatibilità e ai compiti e doveri didattici.

In particolare si segnala la modifica dell'art. 7, comma 2, con l'estensione anche ai rapporti di coniugio del divieto di conferimento degli incarichi di insegnamento e l'introduzione del divieto di conferimento dei suddetti incarichi a chi abbia violato le norme e i principi contenuti nel Codice Etico di Ateneo.

Con riferimento ai "Compiti e doveri didattici" dei professori a contratto di cui all'art. 13 del Regolamento in esame, si è tenuto conto di quanto previsto in materia dal Regolamento sull'attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, emanato con DR n. 327/16 del 04.02.2016.

Infatti l'art. 8 del predetto Regolamento espressamente prevede che i docenti a contratto hanno il dovere di rispettare quanto stabilito all'art. 7 del Regolamento e all'art. 9 in merito all'autocertificazione dell'attività didattica svolta.

Tanto premesso, si sottopone l'allegata bozza del Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche, con le modifiche sopra evidenziate.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

Bozza di Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche

14 GIU. 2016

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Risorse Umane
Il Direttore

Dr.ssa Mariola Cavallo
Mariola Cavallo

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Risorse Umane
Il Capo Ufficio
F. Costantini

PK

AREA RICORSI UMANI
Il Capo Ufficio
[Signature]

4.2



DELIBERAZIONE N. 188/16

IL SENATO ACCADEMICO

- LETTA** la relazione istruttoria;
- VISTO** lo Statuto dell'Università;
- VISTA** la legge 240/2010 ed in particolare l'art. 23;
- VISTO** il Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche emanato con DR n. 4205 del 9.12.2013;
- VISTO** il Regolamento sull'attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, emanato con DR n. 327/16 del 04.02.2016;
- ESAMINATE** le proposte di modifica/integrazione degli artt. 7, comma 2 e 13, comma 1, del Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche;
- RITENUTO** opportuno procedere ad una revisione lessicale del testo del comma 1 dell'art. 13 del Regolamento de quo, senza modificarne il contenuto sostanziale;

Presenti e votanti 33: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal Rettore e dai Senatori: Biagioni, Torrasi, Baumgartner, Ragozzino, Zicari, Graziani, Catucci, Giuseppe Piras, Portoghesi Tuzi, Alfonzetti, Mastrangelo, Saggioro, Piras Giorgio, Caglioti, Betti, Cerreto, De Toma, Morano, Biffoni, D'Angelo, Rota, Altezza, Ligia, Maioli, Germani, D'Addio, Folchi, Bianchi, Catananti, Cofone, Mosca e Pergolizzi

DELIBERA

- di approvare le integrazioni all'art. 7, comma 2, del Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche, emanato con DR n. 4205 del 9.12.2013, che risulta così novellato:

" 7.2. In relazione a quanto disposto dall'art. 18 comma 1 lettera b) ultimo periodo della L. 240/2010, richiamato nello stesso articolo dalla lettera c), per i contratti a qualunque titolo erogati dall'Ateneo, i contratti di insegnamento di cui al presente capo non possono essere attribuiti a chi abbia un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, o di coniugio con un professore appartenente alla struttura che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

I contratti di insegnamento non possono essere conferiti a chi abbia violato le norme e i principi contenuti nel Codice Etico di Ateneo."

u.g.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato
Accademico

Seduta del

14 GIU. 2016

- di approvare i criteri contenuti nel novellato art. 13, comma 1, del Regolamento de quo, dando mandato al Gruppo di lavoro, composto dalla prof.ssa Tiziana Pascucci, Pro Rettore per il Diritto allo Studio e la Qualità Didattica, dai Senatori prof.ssa Beatrice Alfonzetti e prof. Stefano Catucci e dalla dott.ssa Daniela Cavallo, Direttore dell'Area Risorse Umane, di riformulare il testo, senza modificarne i contenuti sostanziali, rinviando alla prima seduta utile l'approvazione definitiva dello stesso.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva,

IL SEGRETARIO
Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

CONFRONTO REGOLAMENTO

REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA MODIFICA ARTT. 7 E SEGUENTI
<p>REGOLAMENTO PER LE ATTRIBUZIONI DI ATTIVITA' DIDATTICHE</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 – Finalità</p> <p>Il presente regolamento stabilisce la disciplina in vigore presso l'Università La Sapienza e le sedi distaccate in cui è articolata, per l'attribuzione di attività didattiche relativamente a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) attribuzione di affidamento; 2) conferimento di supplenze 3) stipula di contratti di insegnamento. <p style="text-align: center;"><i>CAPO I – affidamenti/supplenze</i></p> <p style="text-align: center;">Art: 2) – affidamenti – procedure.</p> <p>La giunta di facoltà, o le strutture eventualmente delegate a norma di statuto, al fine di distribuire uniformemente il carico didattico relativo agli insegnamenti previsti dalla normativa in vigore, ripartisce le attività didattiche tra i professori di ruolo ed i ricercatori interessati, previa acquisizione del loro consenso.</p> <p>Nell'ambito del coordinamento delle attività didattiche previste dall'art.7 del DPR 382/80, e successive integrazioni e/o modificazioni, la giunta di facoltà, ai sensi dell'art.9 della predetta norma, può affidare con il loro consenso, a professori di ruolo e ricercatori del medesimo settore scientifico disciplinare o di settore dichiarato affine e appartenenti alla facoltà medesima, anche in sostituzione dell'insegnamento di cui sono titolari lo svolgimento di un corso di insegnamento in materia diversa da quello di cui sono titolari.</p> <p>Contestualmente, su loro richiesta, la giunta di facoltà può affidare lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine; in mancanza di disponibilità, la giunta può autorizzare l'emissione di un bando di vacanza di insegnamento da coprire mediante affidamento.</p>	<p>REGOLAMENTO PER LE ATTRIBUZIONI DI ATTIVITA' DIDATTICHE</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 – Finalità</p> <p>Il presente regolamento stabilisce la disciplina in vigore presso l'Università La Sapienza e le sedi distaccate in cui è articolata, per l'attribuzione di attività didattiche relativamente a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) attribuzione di affidamento; 4) conferimento di supplenze 5) stipula di contratti di insegnamento. <p style="text-align: center;"><i>CAPO I – affidamenti/supplenze</i></p> <p style="text-align: center;">Art: 2) – affidamenti – procedure.</p> <p>La giunta di facoltà, o le strutture eventualmente delegate a norma di statuto, al fine di distribuire uniformemente il carico didattico relativo agli insegnamenti previsti dalla normativa in vigore, ripartisce le attività didattiche tra i professori di ruolo ed i ricercatori interessati, previa acquisizione del loro consenso.</p> <p>Nell'ambito del coordinamento delle attività didattiche previste dall'art.7 del DPR 382/80, e successive integrazioni e/o modificazioni, la giunta di facoltà, ai sensi dell'art.9 della predetta norma, può affidare con il loro consenso, a professori di ruolo e ricercatori del medesimo settore scientifico disciplinare o di settore dichiarato affine e appartenenti alla facoltà medesima, anche in sostituzione dell'insegnamento di cui sono titolari lo svolgimento di un corso di insegnamento in materia diversa da quello di cui sono titolari.</p> <p>Contestualmente, su loro richiesta, la giunta di facoltà può affidare lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine; in mancanza di disponibilità, la giunta può autorizzare l'emissione di un bando di vacanza di insegnamento da coprire mediante affidamento.</p>

Art. 3 – supplenze - procedure -concessione nulla osta.

Nell'ambito della programmazione didattica, nel caso sia necessario procedere alla copertura di insegnamenti resi vacanti per indisponibilità dei titolari, (anno sabbatico, mandato parlamentare, etc.), la facoltà con motivata delibera della giunta, provvede, nel rispetto della normativa vigente (artt.9, 114 DPR 382/80 così come modificati dall'art. 12 L. 341/90 e dall'art. 1, comma 11 L.4/99), alla copertura di insegnamenti mediante supplenze conferite a docenti e ricercatori del medesimo settore scientifico disciplinare o di settore dichiarato affine ed appartenenti alla facoltà medesima.

In mancanza, con motivata delibera, in relazione a oggettive necessità, la supplenza può essere conferita a professori o ricercatori di altra facoltà, della stessa università, o a professori o ricercatori di altra università.

Nel caso di professori/ricercatori di altra facoltà o università, l'attribuzione dell'incarico è subordinata alla presentazione del nulla osta della facoltà o università di provenienza.

Le supplenze sono conferite a seguito di valutazione comparativa delle domande presentate e le cui risultanze dovranno essere specificate nel verbale della giunta di facoltà.

Qualora il supplente sia costretto ad interrompere l'insegnamento per qualsiasi motivo, la giunta di facoltà con motivata delibera, può procedere ad un nuovo conferimento.

Analogamente la giunta di facoltà può, con motivata delibera, prescindere dalle procedure sopra riportate nel caso in cui il destinatario del conferimento sia un professore di riconosciuta specifica competenza.

La facoltà non potrà concedere il nulla osta per supplenze da tenersi fuori dalla facoltà medesima se non siano state prima soddisfatte le proprie esigenze didattiche relativamente al settore scientifico disciplinare del richiedente e tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 4.

Art. 4 – limitazioni e deroghe

Oltre al carico didattico affidato dalla facoltà di appartenenza nell'ambito della propria programmazione didattica, i professori di ruolo ed i ricercatori non possono svolgere per

Art. 3 – supplenze - procedure -concessione nulla osta.

Nell'ambito della programmazione didattica, nel caso sia necessario procedere alla copertura di insegnamenti resi vacanti per indisponibilità dei titolari, (anno sabbatico, mandato parlamentare, etc.), la facoltà con motivata delibera della giunta, provvede, nel rispetto della normativa vigente (artt.9, 114 DPR 382/80 così come modificati dall'art. 12 L. 341/90 e dall'art. 1, comma 11 L.4/99), alla copertura di insegnamenti mediante supplenze conferite a docenti e ricercatori del medesimo settore scientifico disciplinare o di settore dichiarato affine ed appartenenti alla facoltà medesima.

In mancanza, con motivata delibera, in relazione a oggettive necessità, la supplenza può essere conferita a professori o ricercatori di altra facoltà, della stessa università, o a professori o ricercatori di altra università.

Nel caso di professori/ricercatori di altra facoltà o università, l'attribuzione dell'incarico è subordinata alla presentazione del nulla osta della facoltà o università di provenienza.

Le supplenze sono conferite a seguito di valutazione comparativa delle domande presentate e le cui risultanze dovranno essere specificate nel verbale della giunta di facoltà.

Qualora il supplente sia costretto ad interrompere l'insegnamento per qualsiasi motivo, la giunta di facoltà con motivata delibera, può procedere ad un nuovo conferimento.

Analogamente la giunta di facoltà può, con motivata delibera, prescindere dalle procedure sopra riportate nel caso in cui il destinatario del conferimento sia un professore di riconosciuta specifica competenza.

La facoltà non potrà concedere il nulla osta per supplenze da tenersi fuori dalla facoltà medesima se non siano state prima soddisfatte le proprie esigenze didattiche relativamente al settore scientifico disciplinare del richiedente e tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 4.

Art. 4 – limitazioni e deroghe

Oltre al carico didattico affidato dalla facoltà di appartenenza nell'ambito della propria programmazione didattica, i professori di ruolo ed i ricercatori non possono svolgere per

supplenza/affidamento retribuito, all'interno de La Sapienza e per lo stesso anno accademico, più di 120 ore o attività pari a 12 crediti a seconda degli ordinamenti didattici e presso altra università sia statale sia libera più di 60 ore e comunque non più di 1 supplenza/affidamento.

Eventuali deroghe al monte ore potranno essere autorizzate, in via eccezionale dal Senato Accademico, previa delibera motivata della Giunta di facoltà e per un solo anno accademico.

Art. 5 – sedi esterne

Per quanto attiene il conferimento di affidamenti/supplenze nelle sedi esterne, la Giunta di Facoltà può, con motivata delibera, autorizzare il superamento dei limiti orari previsti dall'articolo precedente.

Art. 6 – compensi

Gli affidamenti/supplenze possono essere conferiti a titolo gratuito anche ove superino l'impegno orario complessivo previsto per il docente, se svolti presso la facoltà di appartenenza o le altre facoltà di questa università.

Il compenso per tali attività, svolte all'interno de La Sapienza, dovrà tenere conto delle somme iscritte in bilancio a disposizione delle singole facoltà, dell'impegno didattico complessivo e dovrà essere contenuto nel limite massimo previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Capo II – Contratti di insegnamento

Art. 7

Contratti di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23, comma 2, legge 240/2010

1.L'Università La Sapienza, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, e nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, può stipulare contratti a titolo oneroso con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero dei titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo

supplenza/affidamento retribuito, all'interno de La Sapienza e per lo stesso anno accademico, più di 120 ore o attività pari a 12 crediti a seconda degli ordinamenti didattici e presso altra università sia statale sia libera più di 60 ore e comunque non più di 1 supplenza/affidamento.

Eventuali deroghe al monte ore potranno essere autorizzate, in via eccezionale dal Senato Accademico, previa delibera motivata della Giunta di facoltà e per un solo anno accademico.

Art. 5 – sedi esterne

Per quanto attiene il conferimento di affidamenti/supplenze nelle sedi esterne, la Giunta di Facoltà può, con motivata delibera, autorizzare il superamento dei limiti orari previsti dall'articolo precedente.

Art. 6 – compensi

Gli affidamenti/supplenze possono essere conferiti a titolo gratuito anche ove superino l'impegno orario complessivo previsto per il docente, se svolti presso la facoltà di appartenenza o le altre facoltà di questa università.

Il compenso per tali attività, svolte all'interno de La Sapienza, dovrà tenere conto delle somme iscritte in bilancio a disposizione delle singole facoltà, dell'impegno didattico complessivo e dovrà essere contenuto nel limite massimo previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Capo II – Contratti di insegnamento

Art. 7

Contratti di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23, comma 2, legge 240/2010

1.L'Università La Sapienza, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, e nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, può stipulare contratti a titolo oneroso con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero dei titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo

preferenziale ai fini dell'attribuzione dei suddetti contratti.

I contratti sono attribuiti, nel rispetto del Codice Etico dell'Università, emanato con D.R. n. 1636 del 23/05/2012, previo espletamento della procedura di cui al successivo art. 8, che assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. In relazione a quanto disposto dall'art. 18 comma 1 lettera b) ultimo periodo della L. 240/2010, richiamato nello stesso articolo dalla lettera c), per i contratti a qualunque titolo erogati dall'Ateneo, i contratti di insegnamento di cui al presente capo non possono essere attribuiti a chi abbia un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 8

Procedura di attribuzione degli incarichi

1. Per i fini di cui all'articolo precedente, i Dipartimenti ovvero le Facoltà per i Corsi di studio non di pertinenza di un singolo Dipartimento, previa delibera delle rispettive Giunte, provvedono alla emanazione di bandi per valutazione comparativa dandone pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della struttura e dell'Università e in tutti gli altri modi ritenuti utili.

2. Le delibere adottate, ed i relativi bandi, dovranno riportare:

a) le motivazioni delle esigenze didattiche che richiedono il conferimento tramite contratto dell'incarico di insegnamento;

b) il titolo dell'insegnamento, il settore scientifico disciplinare di appartenenza, il numero di ore di attività didattica;

c) il compenso totale al lordo degli oneri a carico del beneficiario, in aderenza ai criteri di cui al successivo art. 9;

preferenziale ai fini dell'attribuzione dei suddetti contratti.

I contratti sono attribuiti, nel rispetto del Codice Etico dell'Università, emanato con D.R. n. 1636 del 23/05/2012, previo espletamento della procedura di cui al successivo art. 8, che assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. In relazione a quanto disposto dall'art. 18 comma 1 lettera b) ultimo periodo della L. 240/2010, richiamato nello stesso articolo dalla lettera c), per i contratti a qualunque titolo erogati dall'Ateneo, i contratti di insegnamento di cui al presente capo non possono essere attribuiti a chi abbia un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, o di coniugio con un professore appartenente alla struttura che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

~~I contratti di insegnamento non possono essere conferiti a chi abbia violato le norme e i principi contenuti nel Codice Etico di Ateneo.~~

Art. 8

Procedura di attribuzione degli incarichi

1. Per i fini di cui all'articolo precedente, i Dipartimenti ovvero le Facoltà per i Corsi di studio non di pertinenza di un singolo Dipartimento, previa delibera delle rispettive Giunte, provvedono alla emanazione di bandi per valutazione comparativa dandone pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della struttura e dell'Università e in tutti gli altri modi ritenuti utili.

2. Le delibere adottate, ed i relativi bandi, dovranno riportare:

a) le motivazioni delle esigenze didattiche che richiedono il conferimento tramite contratto dell'incarico di insegnamento;

b) il titolo dell'insegnamento, il settore scientifico disciplinare di appartenenza, il numero di ore di attività didattica;

c) il compenso totale al lordo degli oneri a carico del beneficiario, in aderenza ai criteri di cui al successivo art. 9;

d) le modalità ed il termine di presentazione delle domande;

e) le modalità di selezione, tramite valutazione comparativa, con la specifica indicazione dei requisiti di ammissione, dei titoli valutabili, con riferimento al settore scientifico-disciplinare e delle eventuali prove previste;

f) l'indicazione dell'obbligo per il candidato idoneo, se pubblico dipendente, di presentare il nulla osta dell'ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, commi 7 e seguenti, del d.lvo 165/2001. La mancata presentazione del predetto nulla osta rappresenta elemento ostativo alla stipula del contratto.

g) la relativa copertura finanziaria.

3. Il contratto è stipulato dalla medesima struttura che emette il bando, avrà durata annuale, potrà essere stipulato con la stessa persona per un massimo di cinque anni e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

4. Non si fa ricorso alle procedure di selezione previste nel presente articolo nelle ipotesi di cui ai successivi artt. 10 e 11.

Art. 9

Trattamento economico

Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23 della l. 240/2010 è stabilito dall'art. 1 del Decreto Interministeriale n. 313 del 21/07/2013 in un importo compreso fra i 25 ed i 100 euro per ora di insegnamento, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione, nell'ambito delle risorse appositamente stanziare a tal fine dagli Organi Collegiali.

Art. 10

Contratti di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23, comma 1, legge 240/2010

1. L'Università La Sapienza, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, può stipulare, nell'ambito delle disponibilità di bilancio allo scopo allocate, contratti della durata di un anno

d) le modalità ed il termine di presentazione delle domande;

e) le modalità di selezione, tramite valutazione comparativa, con la specifica indicazione dei requisiti di ammissione, dei titoli valutabili, con riferimento al settore scientifico-disciplinare e delle eventuali prove previste;

f) l'indicazione dell'obbligo per il candidato idoneo, se pubblico dipendente, di presentare il nulla osta dell'ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, commi 7 e seguenti, del d.lvo 165/2001. La mancata presentazione del predetto nulla osta rappresenta elemento ostativo alla stipula del contratto.

g) la relativa copertura finanziaria.

3. Il contratto è stipulato dalla medesima struttura che emette il bando, avrà durata annuale, potrà essere stipulato con la stessa persona per un massimo di cinque anni e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

4. Non si fa ricorso alle procedure di selezione previste nel presente articolo nelle ipotesi di cui ai successivi artt. 10 e 11.

Art. 9

Trattamento economico

Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23 della l. 240/2010 è stabilito dall'art. 1 del Decreto Interministeriale n. 313 del 21/07/2013 in un importo compreso fra i 25 ed i 100 euro per ora di insegnamento, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione, nell'ambito delle risorse appositamente stanziare a tal fine dagli Organi Collegiali.

Art. 10

Contratti di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23, comma 1, legge 240/2010

1. L'Università La Sapienza, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, può stipulare, nell'ambito delle disponibilità di bilancio allo scopo allocate, contratti della durata di un anno

accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, di importo non inferiore a quello stabilito al precedente art. 9, per attività di insegnamento di alta qualificazione, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.

2. I predetti contratti, in forza della delega contenuta nel D.R. n. 3497 del 18/10/2011, sono stipulati dai Presidi di Facoltà e/o dai Direttori di Dipartimento, su proposta dei Dipartimenti interessati ovvero delle Facoltà per i Corsi di studio non di pertinenza di un singolo Dipartimento.

3. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con Enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo.

Art. 11

Contratti di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge 240/2010

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l'Università La Sapienza nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese, o fondazioni, può attribuire insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

2. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato sul sito internet dell'università, sulla base di specifiche proposte delle competenti strutture interessate.

Art. 12

Copertura previdenziale

Ai contratti di cui al presente Regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge

accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, di importo non inferiore a quello stabilito al precedente art. 9, per attività di insegnamento di alta qualificazione, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.

2. I predetti contratti, in forza della delega contenuta nel D.R. n. 3497 del 18/10/2011, sono stipulati dai Presidi di Facoltà e/o dai Direttori di Dipartimento, su proposta dei Dipartimenti interessati ovvero delle Facoltà per i Corsi di studio non di pertinenza di un singolo Dipartimento.

3. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con Enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo.

Art. 11

Contratti di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge 240/2010

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l'Università La Sapienza nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese, o fondazioni, può attribuire insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

2. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato sul sito internet dell'università, sulla base di specifiche proposte delle competenti strutture interessate.

Art. 12

Copertura previdenziale

Ai contratti di cui al presente Regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge

8/8/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13
Compiti e doveri didattici

1. Nell'ambito della programmazione didattica definita dagli organi competenti, il professore a contratto svolge il corso di insegnamento affidatogli e organizza le attività connesse, quali la partecipazione ad esami di profitto, lo svolgimento di attività di tutorato ed orientamento degli studenti, la fissazione di calendari di ricevimento, la partecipazione, in qualità di relatore, a tesi di laurea, nonché alle commissioni didattiche interne alle strutture universitarie competenti.
2. Il professore a contratto partecipa, altresì, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Corso di Laurea, escluse, in ogni caso, le delibere relative alle proposte di stipula dei contratti di cui al presente regolamento e quelle concernenti la chiamata o la copertura di posti di ruolo.

8/8/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13
Compiti e doveri didattici

1. ~~Nell'ambito della programmazione didattica definita dagli organi competenti, il professore a contratto svolge il corso di insegnamento affidatogli e organizza le attività connesse, quali la partecipazione ad esami di profitto, lo svolgimento di attività di tutorato ed orientamento degli studenti, la fissazione di calendari di ricevimento, la partecipazione, in qualità di relatore, a tesi di laurea, nonché alle commissioni didattiche interne alle strutture universitarie competenti.~~
Il professore a contratto svolge personalmente le attività didattiche secondo quanto definito in termini qualitativi e quantitativi dal contratto di insegnamento.
In particolare il professore a contratto ha il dovere di adeguare il proprio impegno didattico alla programmazione generale delle attività didattiche, incluso l'orario delle lezioni, deliberata per ciascun anno accademico dal Consiglio di Area Didattica o di Corso di Studio e coordinata dalla Facoltà. In particolare deve rispettare aule ed orari stabiliti per le lezioni e per il ricevimento degli studenti e non può modificarli senza preventiva autorizzazione del Presidente del Consiglio di Area Didattica o del Consiglio di Corso di Studio.
Il docente a contratto ha, altresì, l'obbligo di:
 - Definire e rendere pubblici i contenuti degli insegnamenti e le modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento;
 - Tenere aggiornata la propria pagina web sul sito istituzionale, pubblicando tra l'altro il programma di esame, il proprio *curriculum vitae* e l'orario di ricevimento degli studenti;
 - Rispettare le date stabilite dalle strutture didattiche per gli appelli d'esame, organizzando le sedute nel rispetto delle esigenze degli studenti, dandone ad essi preventiva comunicazione;
 - Utilizzare, nell'esercizio dell'attività didattica, modalità e strumenti tecnologici adottati dalle strutture didattiche e dall'Ateneo;
 - Rendicontare la propria attività. In particolare i docenti a contratto sono tenuti a dichiarare in apposito registro predisposto dall'Ateneo, anche in formato digitale, tutte le attività didattiche e di servizio agli studenti effettuate, indicandone i

<p style="text-align: center;">Art. 14 Risoluzione</p> <p>Nell'ipotesi di inadempimento parziale o totale degli obblighi contrattualmente assunti, l'Università ricorrerà alla tutela civilistica prevista in materia di adempimento parziale, ove ne abbia interesse, ovvero alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1453 c.c.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15 Disposizioni transitorie e finali</p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore delle presenti modifiche, si intendono abrogati gli artt. 7 e ss. del Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche emanato con D.R. n. 3385 dell'11/10/2013.</p>	<p>contenuti e la durata, nonché giorno, ora e luogo di svolgimento;</p> <p>1. medesimi sono tenuti altresì a sottoscrivere al termine di ogni anno accademico, anche in forma digitale, le dichiarazioni di cui al punto precedente nei modi stabiliti dall'Ateneo.</p> <p>· Rispettare il Codice Etico.</p> <p>2. Il professore a contratto partecipa, altresì, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Corso di Laurea, escluse, in ogni caso, le delibere relative alle proposte di stipula dei contratti di cui al presente regolamento e quelle concernenti la chiamata o la copertura di posti di ruolo.</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 Risoluzione</p> <p>Nell'ipotesi di inadempimento parziale o totale degli obblighi contrattualmente assunti, l'Università ricorrerà alla tutela civilistica prevista in materia di adempimento parziale, ove ne abbia interesse, ovvero alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1453 c.c.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15 Disposizioni transitorie e finali</p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore delle presenti modifiche, si intendono abrogati gli artt. 7 e ss. del Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche emanato con D.R. n. 4205 del 9/12/2013.</p>
--	--